

ritenersi ricompresa tra i poteri attribuiti ai liquidatori dalla delibera di nomina del 2.12.15 (come risultante dal registro per le imprese) e comunque nel caso di specie rientra tra “gli atti utili per la liquidazione della società”, ai sensi dell’art. 2489 c.c.; -) la certificazione dei debiti fiscali e contributi può essere sostituita, in attesa dell’attuazione degli art. 362 e 363, comma 2, CCII dalla produzione del certificato dei carichi pendenti (come avvenuto nel caso di specie), tanto più alla luce delle verifiche che è chiamato ad effettuare l’attestatore.

Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla visura e i bilanci, risulta che la società ha natura commerciale, supera le soglie previste dall’art. 1 comma 1 lett. d) CCII ed è in stato di crisi, se non proprio di insolvenza (tenuto conto dell’oggettiva insufficienza dell’attivo patrimoniale nella prospettiva della soddisfazione integrale di tutti i creditori).

L’accordo di cui si chiede l’omologazione è intervenuto con i creditori

, con

l’adesione successiva di

Tali creditori rappresentano il 91 % del passivo della società, pari a circa € 16.592.000 (di cui € 8.763.000 quali debiti bancari/finanziari, € 3.255.000 quali debiti infragruppo, € 3.837.000 per debiti verso soci, € 7.520 quali debiti nei confronti di fornitori, € 384.000 quali debiti tributari e € 345.500 quali ulteriori debiti), e si basa su un piano liquidatorio, coerente con lo stato di liquidazione della società.

Pertanto, deve considerarsi coerente con l’accordo, pur in difetto di formale adesione, anche la posizione dei creditori riconducibili alla società per un importo di € 317.500, avendo gli stessi accettato di condizionare il credito alla vendita dell’immobile oggetto del piano sottostante l’accordo (in virtù di transazione del 4.7.23).

In sintesi, l’accordo prevede: **1.** la fissazione del termine finale di rimborso dell’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2024, con facoltà di concedere proroghe da parte del creditore finanziario; **2.** la rideterminazione del debito bancario/finanziario con l’esclusione degli interessi moratori e, in parte, degli interessi corrispettivi; **3.** la



rinuncia da parte di _____ alla fideiussione rilasciata a suo favore a garanzia dei debiti della ricorrente da parte di _____ e di _____ ; **4.** la rinuncia da parte di _____ e di _____ ai crediti infragruppo, maturati fino al 31.12.21; **5.** la subordinazione dei crediti dei soci _____ alla soddisfazione del creditore finanziario; **6.** il pagamento integrale dei creditori non aderenti per un importo di € 737.020, inclusi, i fornitori, il Comune per IMU e TARI e i soci di _____ (questi ultimi condizionatamente alla dismissione del patrimonio immobiliare); **7.** il pagamento dei debiti con la cessione del patrimonio immobiliare della società, già oggetto di contratto preliminare stipulato con la _____ il 31.7.23; **8.** la destinazione dell'incasso della vendita al pagamento dei costi del piano, al pagamento dei creditori estranei e, quindi al pagamento dei crediti residui di _____ e del credito finanziario, come rideterminato; **9.** in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo, la previsione della possibilità del trasferimento del patrimonio immobiliare a una società veicolo indicata dal creditore finanziario, da attuarsi comunque entro il 31.12.2024; **10.** la previsione di una serie di ipotesi di recesso, condizioni risolutive, clausole risolutive collegate a sopravvenienze imputabili e non (art. 13); **11.** La previsione di una clausola di "infallibilità" nell'ipotesi di omessa esecuzione dell'accordo (art. 13.6.d: "... _____ *si impegna a non proporre nei confronti di _____ la domanda di cui all'articolo 37 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, salvo il caso in cui detta domanda sia presentata dal pubblico ministero o da altri creditori di _____*).

Il piano su cui è basato l'accordo, risponde al contenuto previsto dall'art. 56 CCII, come richiesto dall'art. 57 comma 2, con la precisazione che esso, avendo natura esclusivamente liquidatoria, non tende al "riequilibrio della situazione finanziaria", ma solo alla definitiva estinzione di tutti i debiti e quindi della società.

E' stata depositata la relazione del professionista indipendente dott. Alberto Tron Alvarez che, all'esito di una analisi apparentemente esaustiva ed esente da censure motivazionali, ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti dalla ricorrente, la fattibilità del piano sotteso all'accordo e l'idoneità del piano e dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 gg dall'omologa.



In particolare, l'attestazione di veridicità si è basata su verifiche autonomamente condotte dal professionista, mentre il giudizio di attendibilità ed idoneità trae sufficiente giustificazione nella considerazione che per la vendita del patrimonio immobiliare già sussiste un contratto preliminare e che, in ogni caso, essa è assicurata dalla possibilità per il creditore finanziario di chiedere il trasferimento ad una società veicolo al valore stimato.

La clausola di "infallibilità" non è di ostacolo all'omologa, posto che nella fattispecie concreta non si ravvisano elementi per escluderne la validità.

Al riguardo va osservato che: -) questo tipo di clausola è riconducibile alla categoria dei patti di incoercibilità del credito, oggetto di esame da parte della dottrina e di poche pronunce giurisprudenziali di merito; -) i dubbi sulla validità di tali patti (sotto il profilo causale) si pongono nell'ipotesi di esclusione assoluta della coercibilità, poiché essa si tradurrebbe in una sorta di annichilimento del sinallagma, eliminando del tutto una caratteristica essenziale dell'obbligazione giuridica; -) gli stessi dubbi invece non si pongono nell'ipotesi di semplice riduzione dei diritti di azione coercitiva riconosciuti al creditore, come nell'ipotesi di esclusione del diritto di promuovere l'apertura di un'esecuzione concorsuale (tramite la liquidazione giudiziale o controllata) con conservazione del diritto di promuovere l'azione esecutiva individuale e viceversa; -) d'altra parte, la disposizione che riconosce ai creditori il diritto di promuovere l'apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi dettata a tutela degli interessi individuali dei creditori stessi ed è quindi derogabile, posto che l'interesse generale in questa materia è assicurato dalla previsione della legittimazione concorrente del Pubblico Ministero; -) nel caso di specie, l'esclusione del diritto di promuovere l'apertura della liquidazione giudiziale non è accompagnata dalla previsione di limitazioni del diritto di promuovere esecuzioni individuali in caso di inadempimento dell'accordo e, quindi, non si pongono dubbi di validità della clausola in esame.

Pertanto, tenuto conto del superamento della percentuale di adesione prevista dall'art. 57 comma 1 CCII e considerato che nei 30 giorni successivi all'iscrizione



dell'accordo nel registro delle imprese non è stata depositata nel fascicolo alcuna opposizione a norma dell'art. 48 comma 4 CCII, la domanda di omologa proposta dalla ricorrente deve essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, visto l'art. 48, c. 4 CCI, definitivamente pronunciando:

OMOLOGA

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da

sottoscritto il 1°.12.23 e iscritto al Registro delle Imprese di Verona in data 13.12.23.

MANDA

alla Cancelleria per la notifica telematica della presente sentenza alla ricorrente e per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art 45, c. 2 CCI.

Così deciso nella camera di consiglio del 9.2.24

Il Giudice estensore

Pier Paolo Lanni

Il Presidente

Monica Attanasio

